

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1512

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MATACENA, MATRANGA, MASTRANGELI, MELE, MASSIDDA**

Unificazione dei limiti di età pensionabile per gli ufficiali  
dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza

*Presentata il 25 ottobre 1994*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la presente proposta di legge si intende unificare i limiti di età per gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, armonizzandoli a quelli del pubblico impiego ed attualizzandoli in relazione alle tendenze della durata della vita evidenziate da recenti analisi demografiche condotte in Europa ed in Italia. Tali studi sottolineano una accentuata fenomenologia italiana, con parametri nettamente differenziati rispetto alle tendenze europee.

La durata media della vita è in aumento sia in Europa sia in Italia (si rinvia all'annessa tabella 1 elaborata dall'Istituto di ricerche sulla popolazione), ma quel che più conta è la sbalorditiva lievitazione, con indici più alti in Italia, della percentuale di persone con più di sessanta

anni rispetto a quelle con meno di venti anni (si rinvia alla annessa tabella 2).

I dati suddetti e le percentuali sottolineate rendono evidente il mutamento sul piano sociale ed ineludibile una modifica di norme rivelatesi non più aderenti alla realtà.

Sul piano previdenziale la situazione non può che essere adeguata con una modifica della normativa che preveda un innalzamento dell'età pensionabile. In effetti, questa necessità è stata avvertita dal Parlamento che ha provveduto ad elevare i limiti massimi di età per il pubblico impiego, che andranno in vigore gradatamente, fino a raggiungere i sessantacinque anni nell'anno duemila.

Non si vede il motivo di non adottare un analogo provvedimento per gli ufficiali

dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza che, attese le funzioni e la necessità di utilizzare al meglio il bagaglio di esperienze acquisite, comporterebbe soltanto riflessi positivi per il Paese. D'altra parte, vi sono meccanismi, da sempre in vigore, che tutelano i singoli e la collettività nel caso in cui nel frattempo negli interessati venissero meno i requisiti fisici per prestare servizio utilmente. I limiti attuali di età sono differenziati in relazione ai gradi:

a) da sottotenente a colonnello anni 60;

b) generali di brigata anni 62;

c) generali di divisione anni 64.

La presente proposta di legge consta di un solo articolo, in cui il comma 1 dispone l'allineamento dei limiti massimi di età per tutti gli ufficiali dei carabinieri e della Guardia di finanza ai 65 anni; il comma 2, per tutelare coloro che sono prossimi al pensionamento e che hanno fatto programmi in tal senso, rende il provvedimento più omogeneo al personale del pubblico impiego, offrendo agli interessati la facoltà di optare, con dichiarazione irrevocabile da sottoscrivere entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge, per i precedenti limiti di età.

## XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

TABELLA 1.

Popolazione e struttura per età nella Comunità Europea e in Italia:  
variazioni reali fra il 1970 ed il 1990 e variazioni attese fra il 1990 ed il 2010.

(Valori assoluti in milioni di abitanti).

Classi di età	Popol. 1970	Variazioni reali		Popol. 1990	Variazioni attese		Popol. 2010
		1970-80	1980-90		1990-00	2000-10	
<b>Comunità europea (valori assoluti)</b>							
0-19	103,4	- 2,8	- 14,3	86,3	- 7,5	- 8,0	70,8
20-59	160,8	+ 13,8	+ 13,2	187,9	+ 3,4	- 3,9	187,3
60 +	55,3	+ 3,3	+ 7,3	66,8	+ 6,6	+ 7,1	80,5
65 +	38,9	+ 7,2	+ 2,6	48,7	+ 5,8	+ 4,9	59,4
85+	6,3	+ 2,1	+ 2,5	11,0	+ 0,5	+ 2,9	14,4
<b>Totale</b>	<b>320,5</b>	<b>+ 14,3</b>	<b>+ 6,2</b>	<b>341,0</b>	<b>+ 2,8</b>	<b>- 4,9</b>	<b>328,6</b>
<b>Comunità europea (valori percentuali)</b>							
0-19	32,3	- 2,2	- 4,7	25,3	- 2,4	- 2,0	20,9
20-59	50,2	+ 2,0	+ 2,9	59,1	+ 0,6	- 0,4	55,3
60 +	17,6	+ 0,2	+ 1,8	19,6	+ 1,8	+ 2,4	23,8
65 +	12,2	+ 1,6	+ 0,5	14,3	+ 1,6	+ 1,7	17,6
85+	2,0	+ 0,5	+ 0,7	3,2	+ 0,1	+ 0,9	4,3
<b>Totale</b>	<b>100,0</b>			<b>100,0</b>			<b>100,0</b>
<b>Italia (valori assoluti)</b>							
0-19	17,1	+ 0,1	- 3,2	13,9	- 2,4	- 1,0	10,6
20-59	28,1	+ 1,6	+ 2,0	31,7	+ 0,6	- 1,8	30,5
60 +	8,7	+ 0,9	+ 1,8	11,4	+ 1,6	+ 1,1	14,1
65 +	5,9	+ 1,6	+ 0,7	8,2	+ 1,5	+ 0,9	10,5
85+	1,0	+ 0,3	+ 0,4	1,6	+ 0,2	+ 0,7	2,5
<b>Totale</b>	<b>53,8</b>	<b>+ 2,6</b>	<b>+ 0,6</b>	<b>57,0</b>	<b>- 0,2</b>	<b>- 1,6</b>	<b>55,2</b>
<b>Italia (valori percentuali)</b>							
0-19	31,7	- 1,4	- 6,0	24,4	- 4,1	- 3,2	19,2
20-59	52,1	+ 0,5	+ 2,9	55,6	+ 1,3	- 1,5	55,3
60 +	16,1	+ 0,9	+ 3,0	20,0	+ 2,8	+ 2,7	25,5
65 +	10,9	+ 2,3	+ 1,2	14,3	+ 2,6	+ 2,1	19,1
85+	1,8	+ 0,4	+ 0,7	2,9	+ 0,4	+ 1,4	4,6
<b>Totale</b>	<b>100,0</b>			<b>100,0</b>			<b>100,0</b>

Fonte: elaborazione I.R.P. su dati ONU (1991); i dati si riferiscono alla "variante bassa"

TABELLA 2.

*Indici di vecchiaia per la popolazione della Comunità Europea e dell'Italia, 1970-2010.*

(Numero di persone con 60 anni e più per ogni 100 persone con meno di 20 anni).

	1970	1990	2010
Comunità europea	84,5	77,5	113,2
Italia	90,6	82,0	133,2

Fonte: elaborazione I R P su dati ONU (1991); i dati si riferiscono alla "variante bassa"

## PROPOSTA DI LEGGE

---

### ART. 1.

1. Gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, senza distinzione di ruolo, cessano dal servizio permanente e sono collocati in ausiliaria al compimento del sessantacinquesimo anno di età.

2. Restano operanti gli attuali limiti massimi di età per gli ufficiali di cui al comma 1 che li raggiungano entro il 31 dicembre 1999 e che ne facciano espressa richiesta, con dichiarazione irrevocabile da presentare alla propria amministrazione entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

